

Stato di attuazione del “Piano per l’utilizzo del Telelavoro”

(ultimo aggiornamento: 31 marzo 2016)

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con L. n. 221 del 17 dicembre 2012, si pubblica di seguito lo stato di attuazione del “Piano per l'utilizzo del Telelavoro” dell’Agenzia delle Entrate, che è applicato nel quadro di quanto disciplinato dall’Accordo con le OO.SS. del 26 maggio 2010.

Modalità di realizzazione del telelavoro

L’Accordo ha previsto l’articolazione dell’iter di approvazione dei progetti di telelavoro nelle seguenti fasi:

a) Predisposizione della proposta di progetto: il responsabile dell’ufficio, che intenda utilizzare tale forma di lavoro flessibile, acquisita la disponibilità del dipendente interessato, predispone una proposta di progetto che deve contenere:

- la descrizione dettagliata della prestazione oggetto del telelavoro con indicazione delle fasi principali del flusso di lavorazione, l’elenco delle applicazioni informatiche utilizzate, le modalità di assegnazione del carico di lavoro, gli indicatori di misurazione della prestazione, le modalità di svolgimento del monitoraggio;
- la decorrenza;
- l’orario di lavoro e le fasce di reperibilità;
- la frequenza dei rientri nella sede di lavoro.

La proposta di progetto viene poi trasmessa per la valutazione rispettivamente alla Direzione Regionale competente per il personale delle Direzioni Regionali e alla Direzione Centrale di appartenenza per il personale degli uffici centrali.

b) Valutazione delle proposte di progetto: le Direzioni Centrali/Regionali di appartenenza valutano la corrispondenza dei progetti presentati dai propri dipendenti ai requisiti previsti.

c) Stipula del contratto individuale di lavoro: la stipula del contratto è subordinata all’esito positivo della verifica dell’idoneità del luogo ove installare la postazione di lavoro con riferimento alle caratteristiche tecniche.

Attività per le quali non è possibile l'utilizzo del telelavoro

Tenuto conto che non esistono, in linea di principio, professionalità cui sia precluso l'accesso al telelavoro, l'Agenzia ha fissato in maniera dettagliata i criteri in base ai quali ritenere ammissibile l'espletamento in telelavoro di una data attività presso il domicilio del dipendente interessato:

- a) l'attività è svolta con un elevato grado di autonomia operativa, ovvero il dipendente possiede capacità di iniziativa e di conseguimento degli obiettivi senza bisogno di supervisione continuativa. Tale requisito può essere comprovato dall'aver svolto tale attività o attività analoghe per almeno 6 mesi nell'arco degli ultimi 2 anni;
- b) l'attività svolta è supportata da tecnologie e strumenti informatici;
- c) l'attività non prevede contatti con interlocutori esterni (es. contribuenti, fornitori, utenti, ecc.) e, nel caso in cui siano necessarie comunicazioni occasionali, queste possono aver luogo con la medesima efficacia utilizzando gli strumenti telematici o concentrandole nei giorni di rientro in ufficio;
- d) l'attività non richiede l'uso di materiale cartaceo (atti e documenti), del quale sia vietata o inopportuna, per motivi di sicurezza e/o di privacy, la dislocazione al di fuori dell'ufficio;
- e) le comunicazioni con i responsabili e con i colleghi possono aver luogo con la medesima efficacia con l'utilizzo di strumenti telefonici e telematici, essendo sufficiente il contatto diretto previsto nei giorni di rientro periodico;
- f) l'attività deve essere pianificabile e misurabile tramite standard qualitativi e quantitativi per la misurazione delle prestazioni.

Stato di attuazione del telelavoro

Alla data del 31 marzo 2016, dei 100 posti resi disponibili risultano attive 98 postazioni.

In considerazione dei risultati positivi riscontrati al termine del primo triennio di sperimentazione e tenuto conto del sempre crescente interesse per il telelavoro da parte dei dipendenti, è intendimento dell'Agenzia prevedere per l'anno 2016 un ampliamento delle postazioni di telelavoro.